



ORIGINALE COMUNE di MONNO

Provincia di Brescia



Piazza IV novembre,9 - CAP 25040 MONNO - Tel. 0364/779400 - fax 0364/779214

Cod. Fisc. N. 00725380174 - Partita IVA n. 00575990981 -

e-mail: info@comune.monno.bs.it Sito <http://www.comune.monno.bs.it> PEC protocollo@pec.comune.monno.bs.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 04.05.2012

ADUNANZA ORDINARIA DI 1^ CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.**

L'anno **duemiladodici**, addì **quattro** del mese di **maggio** alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'ordinamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
TROTTI Roberto	Si	
CALDINELLI Romano	Si	
MELOTTI Romano Giovanni	Si	
ANTONIOLI Luigi	Si	
PIETROBONI Nada	Si	
MOSSINI Guido Bortolo	Si	
PIETROBONI Claudio	Si	
ANTONIOLI Giocchino	Si	
PIETROBONI Riccardo	Si	
MELOTTI Ugo		Si
MINELLI Fausto	Si	
GHENSI Alberto		Si
LAZZARINI Enrico	Si	
Totali	11	2

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, dott. **Fabio GREGORINI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. **Roberto TROTTI**, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **n. 3** dell'ordine del giorno.

Deliberazione del C.C. N. 07 del 04.05.2012

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

Il Sindaco introduce l'argomento facendo brevi cenni sulla natura dell'I.M.U. e sul carattere sperimentale dell'attuale disciplina normativa. Si sofferma inoltre sull'articolazione delle aliquote di base stabilite direttamente dalla legge e sulle possibilità che la stessa riconosce ai Comuni di variare le aliquote.

Fa presente che l'Amministrazione comunale ha utilizzato questa possibilità di variazione con l'obiettivo prioritario di conservare quanto meno i saldi delle entrate comunali derivanti dalla soppressa I.C.I..

Precisa che, sebbene tale esigenza di mantenimento dei saldi avrebbe comportato l'incremento fino al massimo consentito per le seconde case, la soluzione proposta si limita ad un incremento minimo sull'aliquota base in quanto non si è voluto incidere troppo sui cittadini in questo momento di crisi economica, che già sta gravando sulle famiglie.

Il Sindaco fa inoltre presente che i poteri regolamentari del Comune sono più limitati rispetto a quelli consentiti dalla precedente normativa in materia di I.C.I.. Ciò premesso illustra alcune peculiarità del Regolamento; in particolare: l'applicazione dell'aliquota agevolata per la prima casa anche a favore dei cittadini ricoverati in casa di cura e l'eliminazione dell'aliquota sulla prima casa per gli immobili dati in uso gratuito ai familiari. Illustra quindi le aliquote proposte per l'anno 2012 che prevedono: il mantenimento dell'aliquota base del 4 per mille per le abitazioni principali, l'incremento dell'aliquota ordinaria per i restanti fabbricati all'8 per mille e l'aliquota particolare del 9 per mille per i fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il Sindaco precisa che nella determinazione di quest'ultima aliquota si è tenuto conto in particolare della presenza nella cat. D degli impianti di produzione idroelettrica, da cui deriverà il maggior gettito, ma anche di alcuni esercizi commerciali. Per evitare eccessivi aggravii a carico di questi ultimi si è pertanto evitato di incrementare l'aliquota fino al massimo consentito (cioè il 10,6 per mille).

Terminata l'introduzione dichiara aperta la discussione cui prendono parte i Consiglieri:

Minelli Fausto che ritiene eccessivamente pessimistiche le previsioni dell'Amministrazione sul minor gettito derivante dall'I.M.U. rispetto a quello derivante dall'I.C.I.. Osserva che l'aliquota ordinaria dell'8 per mille inciderà pesantemente non solo sulle seconde case, ma anche sulle baite possedute da quasi tutti i cittadini di Monno.

Formula a nome del gruppo di minoranza la proposta di ridurre l'aliquota sulla prima casa al 2 per mille considerato che, stando a quanto illustrato dal Sindaco, il gettito proveniente dalle prime case sarà comunque contenuto.

Ritiene che il Comune, in questo momento di grossa crisi e di incremento notevole delle tasse per i cittadini, potrebbe fare un passo indietro, anche accontentandosi di un minor gettito IMU, visto che da quest'anno il Comune stesso gode di una significativa entrata per la messa in funzione della Centralina Comunale in località Iscla, che le consente di incassare nuova IMU ma soprattutto oltre 150.000,00 € di royalty.

Chiede inoltre se ci sia in previsione anche una revisione delle rendite catastali che in caso di aumento comporterà un ulteriore aggravio a carico dei cittadini.

Il Sindaco respinge la proposta del gruppo di minoranza definendola demagogica. Rivendica la bontà delle scelte dell'Amministrazione che sono orientate a limitare l'incidenza sui cittadini. Per questo motivo si è optato per l'aliquota ordinaria all'8 per mille che è comunque più equilibrata rispetto alla media di quelle già deliberate dai Comuni della Provincia di Brescia e anche di quelli dell'alta Valle Camonica. Rispetto agli estimi catastali osserva che tale aspetto sarà probabilmente oggetto di prossimi interventi legislativi. Precisa inoltre che, sebbene il Comune di Monno non abbia ad oggi sottoscritto particolari convenzioni con l'Agenzia delle Entrate per l'effettuazione degli accertamenti fiscali, questi avverranno, comunque anche in considerazione che metà del gettito dell'I.M.U. è di competenza dello Stato.

Respinge pertanto la proposta formulata dal gruppo di minoranza sottolineando altresì che il Comune di Monno, contrariamente a quanto stanno facendo altri Comuni, non ha introdotto l'addizionale comunale sull'IRPEF.

Caldinelli Romano ritiene che la proposta formulata dall'Amministrazione sia complessivamente equilibrata. Rispetto alla tassazione delle baite osserva che l'incremento derivate dall'I.M.U. non comporterà comunque eccessivi incrementi.

Pietroboni Nada osserva che per mantenere i saldi invariati e garantire l'erogazione dei servizi il Comune avrebbe dovuto incrementare le aliquote fino al massimo consentito, cosa che invece non ha fatto.

Terminato il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

"Art. 7 Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;*
- b) una imposta municipale secondaria.*

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 8 Imposta municipale propria:

1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.... omiss...";

- il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare l'art.13 dello stesso che testualmente recita:

1. *L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.*
2. *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.... omiss...”*

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita dall'IMU con l'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la proposta di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) relative all'anno 2012:

- l'aliquota ordinaria I.M.U. è fissata nello 0,80%, (lo 0,38%, pari al 50% dell'aliquota di base ai sensi dell'art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato) per tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati catastalmente censiti nelle categorie "D" (da D1 a D12);
- l'aliquota I.M.U. è fissata nello 0,90%, (lo 0,38%, pari al 50% dell'aliquota di base ai sensi dell'art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato) per gli immobili catastalmente censiti nelle categorie "D" (da D1 a D9 e da D11 a D12), ad eccezione della categoria D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole);
- l'aliquota è ridotta allo 0,1% per i fabbricati ad uso strumentale agricolo, rurali ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133.
- l'aliquota è fissata allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di € 200,00, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

RITENUTO inoltre di approvare la tabella dei valori medi dei terreni edificabili del Comune di Monno da applicarsi per i periodi di imposta a partire dall'anno 2012 acclusa al Regolamento;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.EE.LL.";

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio amministrativo e finanziario, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Minelli F.; Lazzarini E.);

DELIBERA

- 1) Di **approvare** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), costituito da n. 19 articoli, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di **approvare** le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2012:
 - **aliquota ordinaria 0,80%**, (lo 0,38%, pari al 50% dell'aliquota di base ai sensi dell'art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato) per tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati catastalmente censiti nelle categorie "D" (da D1 a D12);
 - **aliquota 0,90%**, (lo 0,38%, pari al 50% dell'aliquota di base ai sensi dell'art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato) **per gli immobili catastalmente censiti nelle categorie "D" (da D1 a D9 e da D11 a D12)**, ad eccezione della categoria D10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole);
 - **aliquota 0,1% per i fabbricati ad uso strumentale agricolo**, rurali ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133.
 - **aliquota 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.;**

- **detrazione per abitazione principale Euro 200,00.** Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di € 200,00, non può superare l'importo massimo di € 400,00

3) Di **approvare** altresì l'allegata tabella dei valori medi dei terreni edificabili del Comune di Monno da applicarsi per i periodi di imposta a partire dall'anno 2012.

4) Di **dichiarare**, con successiva e separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L.L..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto rag. Massimo Maffessoli, Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. Massimo Maffessoli)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto rag. Massimo Maffessoli, Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. Massimo Maffessoli)





Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Trotti Roberto)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Fabio Gregorini)



n. 226 ERATA CORRICTE n° 230
(del registro delle pubblicazioni all'albo online)


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 26 MAG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Fabio Gregorini)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 26 MAG. 2012 al 10 GIU. 2012
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.